

PARTE SPECIALE

**Reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime
commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro**

Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello Organizzativo, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni della presente Parte Speciale per quanto attiene alle condotte preventive riferite ai reati dell'articolo 25-septies;
- assicurare che lo svolgimento dei processi indicati nella presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- rispettare il Codice Etico e le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza;

L'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della L. n.123/2007 e di recente riformulato dal D.Lgs. n.81/08) prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la società finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

La società, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c.

nonché al Testo Unico *ex* D.Lgs. 81/08 – ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull’imprenditore grava l’obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l’esercizio dell’attività o l’uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull’imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Poiché la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale della società ha volontariamente predisposto la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (che definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Le fattispecie di reato

Sono riferite alla presente Parte Speciale le fattispecie di reato riferite ai seguenti articoli del Codice Penale.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove. Se la lesione è grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell’organismo. In tale ampia

definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Processi sensibili e modalità di commissione dei reati

Nell'ambito della società i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Sistema di gestione e compliance
- Approvvigionamento beni e servizi - Gestione appalti

Il processo relativo al sistema di gestione e compliance potrebbe presentare un profilo di rischio nel caso in cui il mancato allineamento alle indicazioni normative riferite alla sicurezza (principalmente raccolta nel D.Lgs. 81/08), con contestuale risparmio di danaro non utilizzato per le misure preventive e protettive, dovesse provocare un evento infortunistico con lesione grave, gravissima o morte di un lavoratore o con danni/infortuni ad altri terzi.

Contestualmente il processo di approvvigionamento di beni e servizi– gestione appalti potrebbe presentare profili di

rischio qualora la Società si avvalsesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di fornitori che non ottemperano alle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legge mettendo in pericolo la salute e sicurezza dei propri lavoratori e altre parti terze.

Caratteristiche del sistema di gestione per la sicurezza

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti “principi generali di prevenzione”:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- le misure di emergenza e i protocolli attuati in relazione all'emergenza sanitaria COVID19;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

- Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08) contenente:
- l'organigramma per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

In riferimento ai contenuti dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08, che sviluppa i requisiti necessari per implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforma ai requisiti del D.Lgs.231/01, sono attivate le seguenti misure organizzative.

| Requisito art. 30 | Misura |
|--|---|
| <p><i>Comma 1 Lettera a Garanzia del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.</i></p> | <p>Il tema è analizzato all'interno del DVR.</p> <p>All'interno dello stesso sono riportati gli adempimenti riferiti alla gestione degli standard tecnico strutturali di legge inerenti impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici; la tabella viene utilizzata come strumento per la verifica annuale dell'allineamento alle prescrizioni di leggi e norme.</p> <p>E' operativa una procedura per la gestione e aggiornamento di leggi e normative tecniche.</p> |

| Requisito art. 30 | Misura |
|---|---|
| <p><i>Comma 1 Lettera b Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.</i></p> | <p>E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzati anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate.</p> <p>Il DVR contiene anche l'individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione, compresa la gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi per i quali è stata redatta specifica procedura.</p> |
| <p><u>Comma 1 Lettera c</u> <i>Gestione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</i></p> | <p>Sono operativi i piani di emergenza della Società. I piani citati contengono indicazioni per il primo soccorso, lotta antincendio e altri tipi di emergenza che potrebbero accadere presso la sede.</p> |

| Requisito art. 30 | Misura |
|---|--|
| <p><u>Comma 1 Lettera d</u> <i>Attività di sorveglianza sanitaria.</i></p> | <p>In base all'esito delle visite effettuate dal Medico Competente, la società gestisce in maniera adeguata, lo stato delle idoneità dei lavoratori ed ha la responsabilità di informare il responsabile di funzione interessato in caso di idoneità parziale o non idoneità.</p> |
| <p><u>Comma 1 Lettera e</u> <i>Attività di informazione e formazione dei lavoratori.</i></p> | <p>La società gestisce mediante appositi programmi annuali, lo stato delle attività di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08; tali attività sono erogate e registrate secondo le prescrizioni nell'ambito del sistema di gestione ISO 9001.</p> |
| <p><u>Comma 1 Lettera f</u> <i>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.</i></p> | <p>La vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze previste dalla norma, tra Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, figure appositamente informate e formate.</p> <p>Sono programmati eseguiti e registrati periodici audit effettuati da consulenti esterni qualificati e dal Servizio Prevenzione e Protezione.</p> <p>Le modalità di esecuzione degli audit sono regolamentate dalla procedura riferita al sistema di gestione ISO 9001.</p> <p>E' predisposto un piano di monitoraggio che assegna le responsabilità per i controlli periodici sulla operatività delle misure di prevenzione e protezione adottate.</p> |

| Requisito art. 30 | Misura |
|--|--|
| <p><u>Comma 1 Lettera h</u> <i>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</i></p> | <p>L'efficacia dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate viene effettuata nell'ambito di audit periodici di controllo , le sanzioni eventualmente comminata dall'Organismo di Vigilanza, le non conformità rilevate durante i controlli interni.</p> <p>Nell'ambito degli stessi sono analizzati gli andamenti degli indicatori riferiti alla frequenza e gravità di infortunio.</p> <p>L'amministratore è coinvolto mediante consultazione annuale dell'organismo di vigilanza.</p> |

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (organigramma per la sicurezza). In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla norma ed applicabili ai processi della Società.

A seguito dell'emergenza correlata alla diffusione del Corona Virus, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori – art. 25 septies D.Lgs. 231/01 “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, in merito alle misure di sicurezza richieste dalle disposizioni anche d'urgenza emesse da tutte le Autorità competenti (DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 e ss.) la società ha effettuato e adottato le seguenti misure:

- un'adeguata valutazione dei rischi e sono state adottate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico;
- appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente il rispetto delle modalità lavorative in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio.
- adeguate misure di sorveglianza sanitaria;
- adeguata informazione a clienti e dipendenti/collaboratori conseguita tramite la diffusione di fogli informativi delle misure di prevenzione adottate, così come consigliato dagli stessi provvedimenti governativi.

Principi generali e specifici di controllo e comportamento

Le funzioni individuate nell'organigramma della sicurezza, in particolare dirigenti e preposti devono attuare i compiti previsti dalle procedure interne e controllarne l'applicazione anche, ed in particolare, in relazione all'interazione dei lavoratori con fornitori e "altri terzi" che dovessero operare all'interno dei luoghi di lavoro.

I lavoratori ai sensi e agli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.81/2008 dovranno, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal modello di organizzazione e gestione:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, ivi compresi quelli previsti in relazione all'emergenza sanitaria COVID19;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente;
- rispettare le regole e i protocolli impartiti dalla Società ed emessi sia in via ordinaria che in caso di emergenza, ivi compreso il nuovo Protocollo relativo all'emergenza sanitaria COVID19.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza sul lavoro in generale e specificamente in riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei processi di pertinenza;
- rispettare le indicazioni procedurali inserite all'interno del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs. 81/08;
- rispettare le procedure aziendali riferite a:
 - valutazione dell'idoneità professionali degli appaltatori e adempimenti per la sicurezza nell'ambito del processo di approvvigionamento;
 - aggiornamento normativo e legislativo;
 - gestione delle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio;
 - formazione del personale;

- esecuzione degli audit ed attuazione del piano di monitoraggio;
 - gestione delle registrazioni obbligatorie in tema di sicurezza;
 - gestione dispositivi di protezione;
 - sorveglianza sanitaria.
- garantire l'allineamento del sistema di gestione per la sicurezza con i requisiti dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08:
- l'aggiornamento di leggi e normative tecniche deve garantito secondo procedura;
 - il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione deve garantire l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'idoneo allineamento della stessa con la normativa applicabile in riferimento all'attività e ai processi della Società;
 - devono essere rispettate le prassi inerenti la gestione emergenze, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del rappresentanti dei lavoratori, sorveglianza sanitaria;
 - devono essere effettuati i controlli di primo livello (controllo operativo da parte di preposti e dirigenti) e di secondo livello (audit) per garantire che le misure di prevenzione e protezione si mantengano attuate ed efficaci;
 - devono essere conservate le registrazioni attinenti all'espletamento dei presenti requisiti e di tutte le certificazioni obbligatorie per legge;
 - il sistema disciplinare previsto nel presente Modello Organizzativo deve essere applicato anche per il mancato rispetto della normativa riferita alla sicurezza;
 - nell'ambito della riunione periodica per la sicurezza deve essere considerata l'efficacia delle regole implementate per la prevenzione anche mediante eventuali indicatori oggettivi.
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Dipartimento di Prevenzione A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
- provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o di appalto e fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, richiedendo, nei contratti, analogo allineamento dei sub-fornitori;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza del lavoro in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni.

E' fatto divieto di affidare incarichi a fornitori che non siano qualificati ai sensi delle indicazioni della seguente Parte Speciale e procedure correlate.

Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono, secondo procedura interna, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente allegato e nella Parte Speciale di cui lo stesso è un estratto e che costituisce necessaria integrazione dettata dall'esigenza di un'adeguata verifica della messa in atto delle misure inerenti l'emergenza Corona Virus – Covid 19.

Inoltre, sempre secondo procedura interna, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza di carattere periodico.

Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo della società.